



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S3 Ambiente - Transizione Ecologica

Servizio Qualità Ecologico-Ambientale – Ufficio Autorizzazioni e Controlli

F:\DATI\AMBIENTE\ENERGIA\Impianti termici\Proroghe periodo esercizio\2022\Ordinanza_Posticipo_Accensione_Impianti_2022.doc

Carpi, data della firma digitale

Albo Pretorio

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 74/2013 per la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Carpi.
Posticipo accensione impianti termici al 2 novembre 2022.

IL SINDACO

Visto:

- l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- il Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 1 del 03/04/2017 e s.m.i., di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

Preso atto che il Comune di Carpi è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del predetto DPR n. 74 del 2013, e ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere nel periodo tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Visto:

- il Piano Nazionale di Contenimento dei Consumi di Gas Naturale redatto dal MITE in data 6/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;
- il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che chiede agli Stati membri di adottare misure volontarie di riduzione della domanda fra il 1° agosto 2022 e il 31 marzo 2023, i quali devono tendere a ridurre i consumi nazionali di gas di almeno il 15% rispetto alla media dello stesso periodo di 8 mesi nei cinque anni precedenti;
- il D.M. n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere nel periodo tra il 22 ottobre e il 7 aprile;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 12 comma 8 del regolamento regionale n. 1/2017, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni alla temperatura ambiente massima consentita;

Considerato:

- **che** le temperature registrate a Carpi dalle stazioni meteorologiche di ARPA Emilia-Romagna sono state fino ad oggi sensibilmente al di sopra della media stagionale, e il medesimo andamento è previsto per i giorni a seguire;
- **che** i dati registrati dalle stazioni della Rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, a partire da lunedì 17/10/2022 hanno evidenziato, per l'area di riferimento di cui fa parte il Comune di Carpi, valori tali da imporre l'adozione delle misure emergenziali previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), come recepite con ordinanza Sindacale PG n. 63157/22;
- **che** gli impianti termici a uso civile contribuiscono in modo significativo al peggioramento della qualità dell'aria locale

Ritenuto che il predetto impianto normativo, europeo e nazionale, associato all'andamento meteorologico e ai valori della qualità dell'aria registrati in questo periodo:

- renda evidente la necessità di massimizzare la riduzione dei consumi di gas naturale e della relativa domanda;



- integri le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e art. 12 comma 8 del regolamento regionale n. 1/2017;
- giustificati, pertanto, una riduzione del periodo di esercizio mediante posticipo dell'accensione degli impianti termici;

Tutto ciò premesso e considerato, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in caso di significative variazioni delle condizioni meteorologiche,

ORDINA

la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipandone l'accensione al 02/11/2022.

La presente ordinanza non si applica:

- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

RAMMENTA

- l'obbligo, come disposto dall' art. 6 comma 4 della DGR 1732 del 12/11/2015 "*Terza direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico*", di spegnimento entro le ore 23:00 di tutti i tipi di insegne luminose che non hanno uno specifico e indispensabile uso notturno, con l'eccezione delle insegne delle attività aperte oltre tale ora, per le quali lo spegnimento è posticipato alla chiusura dell'esercizio stesso;
- l'obbligo, come disposto dall'art. 23 comma 1 lettera b) del vigente Regolamento di Polizia Locale, di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, per evitare dispersioni termiche, escludendosi da tale obbligo gli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande dotati di spazi all'aperto di pertinenza dell'attività (dehor) sia in area pubblica che in area privata, per i quali deve essere garantito il servizio agli avventori, se presenti, con indispensabile passaggio continuativo del personale dall'interno all'esterno.

INCARICA

delle verifiche conseguenti all'adozione del presente atto il locale Comando di Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, di verificare dell'osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

che le violazioni alle prescrizioni impartite con la presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

IL SINDACO
Alberto Bellelli